



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,
CACCIA E PESCA

Area Politiche di Mercato e Produzione di Qualità

Consorzio Vino Orvieto
consvino@pec.conorziovinidiorvieto.it

MIPAAF
Dipartimento dell'ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agro-alimentari
Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
VICO
aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it

ICQRF
icqrf.roma@pec.politicheagricole.gov.it

Regione Umbria
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

ADA Lazio NORD

OGGETTO: *Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 39, comma 2. trasmissione della determinazione dirigenziale di rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n G09271 del 04/08/2020.*

Si trasmette in allegato, per l'iter di competenza, la determinazione dirigenziale di rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n G09271 del 04/08/2020 avente per oggetto: " *rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. G09271 del 04/08/2020 avente per oggetto: Legge n. 238/2016 – art. 39, comma 2- Riduzione della resa per ettaro dei vini di cui ai disciplinari di produzione DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore e della resa massima di uva per ettaro per la vendemmia 2020.*"

Responsabile Procedimento
Dott.ssa Luisa Fassitto

Dirigente dell'Area
Dott.ssa Emanuela Martini

Firmato digitalmente
da MAURO LASAGNA
C: IT
O: Regione
Lazio/80143490581
Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: POLITICHE DI MERCATO E PRODUZIONI DI QUALITÀ

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G09271 del 04/08/2020

Proposta n. 11980 del 31/07/2020

Oggetto:

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 39, comma 2. Legge n. 238/2016 – art. 39, comma 2- Riduzione della resa per ettaro dei vini di cui ai disciplinari di produzione DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore e della resa massima di uva per ettaro per la vendemmia 2020.

Proponente:

Estensore	CASSITTO LUISA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	CASSITTO LUISA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area	E. MARTINI	_____ <i>firma digitale</i> _____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 39, comma 2. Legge n. 238/2016 – art. 39, comma 2- Riduzione della resa per ettaro dei vini di cui ai disciplinari di produzione DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore e della resa massima di uva per ettaro per la vendemmia 2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Su Proposta del dirigente dell'Area Politiche di mercato e Produzione di qualità;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" che all'art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie ed alle dichiarazioni obbligatorie ed alle informazioni per il controllo ed alle informazioni per il controllo del mercato;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 in ordine alle denominazioni di origine protetta, e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Reg (CEE) n 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n 1307/01 e (CE) n 1234/07 del Consiglio;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016 recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie;

CONSIDERATO l'art. 39, comma 2 della legge n. 238/2016 che stabilisce che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria al fine di stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2018 concernente disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di Tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 contenente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola";

CONSIDERATO il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, che ha determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho. Re. Ca (Hotellerie-Restaurant-Café) e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell'imminente campagna vendemmiale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale e delle attività ivi connesse e nei settori della pesca e acquacoltura, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2015 con il quale è stato confermato al Consorzio Tutela Vini di Orvieto l'incarico a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 dell'art. 17 del D. Lgs 61/2010 per le DOC Orvieto e Rosso Orvietano;

VISTO il D.P.R. 7 agosto 1971 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini Orvieto e Orvieto classico ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

ATTESO che il sopra citato disciplinare di produzione prevede per i vini DOC Orvieto e Orvieto classico una resa massima di uva ad ettaro in coltura specializzata di 11 tonnellate per ettaro per i vini DOC Orvieto e Orvieto classico con la qualifica di superiore, mentre la resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie;

VISTA la nota, acquisita al protocollo regionale n. 0650836 del 22/07/2020 con la quale il Presidente del Consorzio per la Tutela dei Vini Orvieto DOC, in esecuzione del mandato dell'Assemblea ordinaria dei soci del 17.07.19, chiede alle Regioni Umbria e Lazio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della legge n. 238/16, per campagna vitivinicola 2020 che la resa per ettaro di vino finito classificabile come vino DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore sia pari a hl 52, 50/ha, corrispondenti a 7.500 chilogrammi di uva per ettaro;

PRESO ATTO che la nota di cui sopra è corredata della seguente documentazione agli atti del Servizio:

- a) verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio Tutela Vini di Orvieto del 21 luglio 2020 con la quale ha approvato la proposta di presentare alle Regioni Umbria e Lazio la richiesta di riduzione della resa di vino classificabile come vino DOC Orvieto e/o Orvieto classico da 77 a 52,50 ettolitri per ettaro, corrispondenti ad una resa massima di uva pari a 7500 chilogrammi per ettaro per la vendemmia 2018;
- b) prospetto riepilogativo relativo alle giacenze di vino per la DOC Orvieto e/o DOC Orvieto classico al 08 luglio 2020;
- c) prospetto dei dati delle cessioni contrassegni di stato per DOC Orvieto e/o DOC Orvieto classico dall'anno 2017 al 30/06/2020

CONSIDERATO che la richiesta di riduzione della resa presentata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto ha l'obiettivo di conseguire il necessario equilibrio di mercato allineando la produzione dei vini DOC Orvieto con le quantità realmente commercializzabili, nonché di sostenere i prezzi delle uve e dei vini sfusi per garantire ai viticoltori un reddito che consenta loro di sostenere i necessari investimenti rivolti al miglioramento della qualità al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19;

ATTESO che la Regione Umbria, amministrazione interessata in quanto la DOC Orvieto è interregionale, ha comunicato l'intenzione di adottare il provvedimento di riduzione della resa di vino classificabile come DOC Orvieto e Orvieto classico a 52,50 hl ad ettaro, corrispondenti ad una resa massima di uva pari a 75 q.li per ettaro;

RITENUTO che sulla base delle considerazioni sopra esposte, sussistono i requisiti per accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela Vini Orvieto, stabilendo per la vendemmia 2019, di ridurre a 52,50 hl/ha la quantità massima di vino classificabile come DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore, corrispondente ad una resa massima di uva classificabile per le medesime denominazioni pari a 75 q.li per ettaro, per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione, ad eccezione delle tipologie "Vendemmia Tardiva" e "Muffa Nobile";

PRECISATO altresì che i limiti massimi di produzione totale di uva ad ettaro rimangono quelli stabiliti dal disciplinare di produzione per le diverse tipologie e che i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vini DOC Orvieto, DOC Orvieto superiore, DOC Orvieto classico e DOC Orvieto classico superiore, possono essere destinati alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di accogliere la richiesta del Consorzio di Tutela Vini Orvieto richiamata in premessa;
2. di stabilire, ai sensi della legge n. 238/2016, art. 39, comma 2, che per la vendemmia 2019 la quantità massima di vino classificabile come DOC Orvieto e/o DOC Orvieto superiore e/o DOC Orvieto classico e/o DOC Orvieto classico superiore, è ridotta a 52,50 hl ad ettaro, corrispondente ad una resa massima di uva classificabile per le medesime denominazioni pari a 75 q.li per ettaro;
3. di stabilire che la riduzione della resa di cui al punto 2 riguarda tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione dei vini DOC Orvieto, ad eccezione delle tipologie "Vendemmia Tardiva" e "Muffa Nobile";
4. di stabilire, fermo restando i limiti massimi di produzione totale di uva ad ettaro previsti dal disciplinare di produzione per le diverse tipologie, che i quantitativi di uva eccedenti quelli classificabili come atti a produrre vini DOC Orvieto, DOC Orvieto superiore, DOC Orvieto classico e DOC Orvieto classico superiore, possono essere destinati alla produzione di vini con o senza indicazione geografica protetta, alle condizioni previste dalla normativa vigente;
5. di notificare il presente atto al Consorzio Tutela Vini Orvieto e alla società Valoritalia s.r.l., organismo di controllo per i vini DOC Orvieto;

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Ing. Mauro Lasagna